

Istanza d'Arengo

Istanza n.21

Arengo del
04/10/2020

Repubblica di San Marino, 4 Ottobre 2020

Agli Ecc.mi Capitani Reggenti

Alessandro Cardelli

Mirko Dolcini

Oggetto: Istanza d'Arengo inerente alla effettiva attuazione della legge n. 161 del 5 Ottobre 2011.

I sottoscritti cittadini della Repubblica di San Marino, avvalendosi delle facoltà a loro concesse dagli Statuti e delle leggi della stessa Repubblica, si rivolgono alle Ecc.ma Reggenza affinché venga presa in considerazione la presente Istanza d'Arengo e venga sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale.

Gli obiettivi e i principi su cui si basa la presente Istanza vertono sulla mancata applicazione dell'articolo 1 della legge n. 161 del 5 Ottobre 2011 relativamente all'accesso delle graduatorie dell'insegnamento per i laureati dei vecchi ordinamenti universitari.

L'articolo 1 della legge n.161 del 5 Ottobre 2011 riporta la seguente finalità:

“La presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, riforma, rivede ed aggiorna i titoli di studio necessari per l'accesso a posizioni di lavoro nell'amministrazione pubblica **ed in particolare ai profili di ruolo previsti dalla specifica normativa**, con l'obiettivo di rendere l'amministrazione costantemente aggiornata rispetto al continuo evolvere del sistema scolastico e del contesto sociale ed economico e di favorire l'erogazione di servizi sempre più qualificati all'utenza.”

Ad oggi, l'ufficio preposto alle graduatorie scolastiche non utilizza le tabelle di equiparazione della presente legge impedendo l'accesso all'insegnamento di specifiche materie ai laureati di vecchio ordinamento a differenza di quanto accade nella vicina Italia.

Si richiede quindi che sia data piena attuazione all'articolo 1 della legge n. 161 del 5 Ottobre 2011, permettendo l'accesso alle graduatorie dell'insegnamento di specifiche materie ai laureati con vecchio ordinamento secondo le tabelle di equiparazione della summenzionata legge.

Con i più deferenti saluti.

I firmatari